



SCUOLA MATERNA "REGINA PACIS"

Associazione di Genitori

Sede: via Palladio 151 36030 Novoledo di Villaverla (VI)
Telefono: 0445 855507 – CF 84006710242
Atto Costitutivo Rep. N. 3930
Notaio Giorgio Gallo di Thiene

STATUTO

ART. 1) È costituita l'Associazione denominata

Scuola Materna "Regina Pacis"

alla quale possono appartenere, in qualità di associati effettivi, con diritto di accedere alle cariche sociali, i genitori residenti in Villaverla aventi bambini in età prescolare. Possono inoltre essere associati effettivi con diritto di accedere alle cariche sociali, previa autorizzazione del "Comitato di Gestione", genitori del comune di Caldogno o di altri comuni limitrofi al comune di Villaverla; inoltre l'associazione aderisce alla F.I.S JVL, Federazione Italiana Scuole Materne Autonome - Roma.

ART. 2) Sono associati affiliati, senza diritto di voto, ma con possibilità di essere eletti alle cariche sociali, le persone, anche non appartenenti alla categoria di cui all'art. 1, nonché gli enti pubblici o privati che aderiscano alle finalità associative ed il cui apporto sia ritenuto vantaggioso per il raggiungimento degli scopi sociali. Gli associati affiliati devono essere presentati da tre associati effettivi e la loro ammissione deve essere approvata dal "Comitato di Gestione" il quale stabilirà, per gli enti di volta in volta, l'importo della quota associativa.

Il numero degli associati affiliati non deve essere superiore al venti per cento degli associati effettivi.

ART. 3) L'associazione non ha scopo di lucro.

Scopo principale dell'Associazione è l'organizzazione dell'attività della scuola materna destinata ai figli degli associati in età prescolare. L'attività di scuola materna consiste nel garantire, ai bimbi di età prescolare, una adeguata assistenza materiale e morale e nel promuovere un'educazione armonica ed integrale secondo una visione cristiana della vita, in stretta collaborazione con la famiglia cui spetta, ovviamente, il diritto primario dell'educazione dei figli. L'Associazione ha anche la finalità di promuovere tutti i servizi di interesse sociale, culturale, formativo e ricreativo, comunque utili alla crescita ed alla formazione del bambino e di appoggio al singolo nucleo familiare; l'Associazione si propone altresì di curare la collaborazione con organismi associativi aventi scopi analoghi.

ART. 4) L'accoglimento dei bambini di età prescolare inferiore ai tre anni è eccezionalmente consentito; la loro ammissione deve essere approvata dal "Comitato di Gestione" su parere vincolante del personale insegnante.

L'accoglimento dei bambini handicappati non è soggetto ad alcuna preclusione; sarà però regolato da una convenzione ad hoc con il comune di residenti.

ART. 5) L'associazione ha sede in Novoledo di Villaverla in Via Palladio n° 151 presso l'immobile di proprietà della parrocchia concesso in comodato all'associazione con contratto a parte.

L'assemblea ordinaria può tuttavia stabilire che sia indicata una sede amministrativa diversa da quella sociale.

Le riunioni possono essere tenute anche in luogo diverso dalla sede sociale.

ART. 6) Sono organi dell'associazione:

- A) l'Assemblea;
- B) il "Comitato di Gestione" composto da n° 12 membri all'interno del quale vengono eletti un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario-Tesoriere;
- C) un Collegio di tre Probiviri;
- D) un Collegio di tre Revisori dei Conti.

ART- 7) L'assemblea è composta da tutti gli associati aventi diritto di voto; viene riunita in forma ordinaria una volta all'anno ed in forma straordinaria ogni qual volta il comitato di gestione lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta scritta da almeno un decimo degli associati effettivi.

L'assemblea ordinaria delibera sulla approvazione dei rendiconti consuntivo e preventivo e provvede alla elezione delle cariche sociali; l'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto.

L'assemblea ordinaria e straordinaria deve essere convocata a mezzo di comunicazione a mano, con delega allegata. Per la validità dell'assemblea straordinaria sarà necessaria la presenza di almeno la metà degli associati effettivi e per la validità delle decisioni la maggioranza degli associati presenti.

Il numero delle deleghe cumulabili da parte di uno degli associati non potrà essere superiore a tre.

L'assemblea degli associati:

- a) elegge i membri del Comitato di Gestione, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti di propria competenza;
- b) delibera sul rendiconto preventivo e consuntivo;
- c) esprime pareri sui programmi dell'attività educativa, sugli indirizzi didattici e sui contenuti degli stessi nel rispetto delle finalità dell'associazione;
- d) dà parere sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione.

L'assemblea ordinaria può deliberare con la presenza dei 2/5 degli associati in prima convocazione e in seconda con la presenza di almeno 1/5 degli associati. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione; in sua vece dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'assemblea deve constatare il diritto del singolo a partecipare all'Assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti alla data di convocazione.

ART. 8) Il comitato di gestione è eletto ogni due anni.

Esso è composto da sei membri di diritto e sei membri eletti.-

I membri di diritto sono: il parroco pro tempore, la coordinatrice, le altre tre insegnanti della scuola maternal, una suora per la durata dell'incarico conferito loro dal comune.

Gli altri sei membri sono eletti tra gli associati effettivi o affiliati dall'assemblea.

Il comitato di gestione:

- delibera tutti i provvedimenti di carattere ordinario;
- assume il personale, insegnante e non, necessario per lo svolgimento dell'attività di scuola materna;
- redige il rendiconto preventivo e consuntivo, l'importo della quota associativa annuale per i soci effettivi e per quelli affiliati, fissa la retta mensile;
- predispone il Regolamento interno della scuola materna in ordine allo svolgimento delle varie attività didattiche, ricreative ed assistenziali, regolamento che dovrà però essere approvato dall'assemblea;
- elegge il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere;
- amministra il patrimonio dell'associazione;
- propone le modifiche dello Statuto;

- decide in prima istanza sull'ammissione dei soci affiliati e di quelli effettivi residenti in Caldogno.

Il comitato di gestione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente conterà il doppio.

Il comitato può delegare, in tutto od in parte, le sue funzioni per atti e periodi determinati al Presidente o ad uno dei suoi membri.

Tutte le deliberazioni consiliari devono essere iscritte in un apposito libro-verbale.

La mancata partecipazione a due Comitati, anche non consecutivi, non giustificati prevede la decadenza del membro eletto, con il subentro del primo membro non eletto. L'eventuale mancata partecipazione sarà valutata insindacabilmente dal Comitato di Gestione.

ART. 9) Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione, ha la firma sociale, presiede il comitato di gestione e in caso di urgenza esercita i poteri del comitato di gestione richiedendo poi la ratifica al medesimo.

ART. 10) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di indisponibilità dello stesso; in tal caso ha ovviamente la rappresentanza legale dell'associazione.

ART. 11) Il Segretario - Tesoriere organizza con potestà di sub- delega le riunioni del comitato di gestione e l'attività degli organi sociali; mantiene i contatti e le relazioni con i terzi, coordina le diverse iniziative affidate ai vari consiglieri. È depositario della cassa dell'associazione, ne tiene i documenti contabili e provvede ai rimborsi delle spese sostenute per l'associazione, previa autorizzazione del Presidente.

ART. 12) Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'assemblea in numero di tre scelti anche fra le persone non associate di riconosciuto prestigio. Il Collegio dei Probiviri resta in carica quattro anni.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di decidere in grado d'appello sulle decisioni del comitato di gestione relative all'ammissione degli associati, nonché di decidere, inappellabilmente e con dispensa da ogni formalità di procedura, su eventuali conflitti tra l'associazione e gli associati o tra gli associati stessi.

ART. 13) Il Collegio dei Revisori di Conti si compone di tre membri; tra questi di diritto uno viene nominato dal consiglio di amministrazione della Parrocchia di Novoledo e uno dall'amministrazione comunale di Villaverla, il terzo viene eletto dall'assemblea degli associati.

I Revisori hanno il compito di esercitare un'attività di controllo sull'amministrazione sociale e di accertare la regolare tenuta della contabilità e la consistenza di cassa con riscontri preventivi alla presentazione del bilancio annuale.

Il Collegio dei Revisori a fine gestione sottoscrive il bilancio e fa sullo stesso la propria relazione all'assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica quattro anni.

ART. 14) Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dai contributi ed erogazioni di associati, di privati ed enti anche pubblici;
- c) dagli eventuali proventi derivanti dallo svolgimento delle attività sociali o da altre iniziative proprie dell'associazione.

Le quote degli associati saranno stabilite di anno in anno dal comitato di gestione.-

Le quote degli associati saranno parimenti stabilite di volta in volta dal comitato di gestione il quale potrà fissarle in misura diversa tra loro e in rapporto alle quote dei soci effettivi.

Il patrimonio sociale è costituito:

- 1) dai beni immobili e mobili che venissero intestati all'associazione per donazione, liberalità e lasciti testamentari;
- 2) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

ART. 15) L'esercizio sociale è annuale e si chiude al 30 dicembre di ogni anno; entro quattro mesi da essa data il rendiconto dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea.

ART. 16) L'associazione si estinguerà qualora gli associati si riducessero a meno di nove o risultasse impossibile il conseguimento dei fini sociali; l'eventuale residuo sarà devoluto ad enti di beneficenza.

ART. 17) Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

ART. 18) L'adesione all'associazione Scuola Materna "Regina Pacis" implica un'accettazione incondizionata di tutte le norme statuarie al fine di cooperare con lealtà al conseguimento delle finalità da questa enunciate.

CONVENZIONE CON LA SCUOLA D'INFANZIA PARITARIA "REGINA PACIS"

ANNO SCOLASTICO 2015/2016

L'anno 2015 il giorno 29 del mese di settembre

TRA

il Comune di Villaverla, (C.F. 00241700244) rappresentato dal Sig. SACCARDO FRANCO, in qualità di responsabile del Settore Finanziario;

E

la Scuola d'Infanzia "Regina Pacis" (C.F.84006710242) della frazione di Novoledo rappresentata dal proprio Presidente pro-tempore Sig. ACCEBBI DANIELE nato a Villaverla (VI) il 20/05/1954 e residente a Villaverla in Via Brunazze 15;

PREMESSO CHE

la Scuola d'Infanzia e l'Asilo Nido Integrato rappresentano uno dei momenti fondamentali nel processo di socializzazione e di educazione dell'infanzia, provvedendo ad integrare l'azione educativa della famiglia;

nel Comune di Villaverla, a realizzare il servizio educativo prescolastico provvedono, senza alcun scopo di lucro, le Scuole d'Infanzia paritarie e l'Asilo Nido Integrato;

la vigente legislazione riferentesi al T.U. del 5.2.1928 n. 577, al R.D. 26.4.1928 n. 1297, al D.P.R. 11.6.1958 n. 584, alla L.R. 2.4.1985 n. 31, alla L.R. 23.04.1990 n. 32 e alla Circolare P.R.G. Veneto 23.04.1993 n. 16 regola l'istituzione e il funzionamento delle Scuole d'Infanzia private paritarie tramite l'Autorità Scolastica e, pertanto, abilita le medesime alla funzione educativo-didattica;

le Scuole d'Infanzia e l'Asilo Nido Integrato che operano nel territorio comunale, hanno una tradizione pluriennale e svolgono un pubblico servizio.

CIÒ PREMESSO

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

La Scuola d'Infanzia "Regina Pacis" della Frazione di Novoledo si impegna ad osservare, sotto la vigilanza delle competenti Autorità scolastiche, le disposizioni di legge e le norme statali in vigore che riguardano l'istituzione ed il funzionamento delle Scuole d'Infanzia paritarie.

ART. 2

Sono a carico della scuola tutte le spese per il funzionamento e la gestione, ivi comprese le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.

ART. 3

Il servizio di trasporto scolastico è assicurato dal Comune con oneri a proprio carico, fatta salva la quota annua fissata dalla Giunta Comunale e versata direttamente dall'utenza.

ART. 4

In occasione della approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo riferiti alla gestione della scuola, sono invitati a partecipare alla seduta due rappresentanti del Comune nella persona del Sindaco o suo delegato e dell'Assessore alle politiche sociali,

ART. 5

La Scuola d'Infanzia "Regina Pacis" della Frazione di Novoledo si impegna a seguire un calendario scolastico non inferiore a quello diramato di anno in anno dalle competenti autorità scolastiche regionali e provinciali.

ART. 6

La Scuola d'Infanzia "Regina Pacis", in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e con i servizi di base dell'ULSS n. 4 Alto Vicentino, si impegna a favorire l'inserimento di soggetti portatori di "handicap" nella scuola stessa.

ART. 7

La Scuola d'Infanzia dovrà accettare indistintamente tutte le iscrizioni fino all'esaurimento dei posti, con precedenza per i bambini residenti a Villaverla.

ART. 8

Visti i dati desunti dal bilancio di previsione presentato dalla sunnominata Scuola d'Infanzia "Regina Pacis" al Comune di Villaverla, il Comune medesimo per favorire il regolare funzionamento della Scuola stessa, si impegna ad erogare un contributo di € 34.200,00;

ART. 9

I pagamenti dei contributi saranno effettuati nel modo che segue;

1° acconto del 40% entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione;

2° acconto del 40% entro il mese di MARZO 2016;

il saldo del 20% entro il mese di SETTEMBRE 2016 a presentazione di Relazione dell'attività svolta e del Conto consuntivo dell'anno scolastico di riferimento.

ART. 10

La presente convenzione entra in vigore dalla data di stipulazione ed ha validità per l'anno scolastico 2015/2016.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la SCUOLA DELL'INFANZIA

Per il COMUNE DI VILLAVERLA